



Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)

Norme tecniche per dispositivi di protezione personale (DPI)¹

Visto l'articolo 6 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11), le norme menzionate nell'allegato sono designate come norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro; RS 930.111). Si tratta a tale proposito di norme armonizzate a livello europeo che sono state emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su mandato della Commissione europea e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Gli elenchi dei titoli delle norme tecniche designate e i testi di tali norme possono essere richiesti al Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono 052 224 54 54; www.snv.ch.

12 gennaio 2016

SECO – Direzione del lavoro
Sicurezza dei prodotti

Adriana Bertini

¹ Vedi anche FF, **1997** IV 444, **1998** 821, **1999** 8564, **2000** 1644 4310, **2001** 1214 2088 5374, **2003** 453 665 5681 6409, **2004** 1971, **2005** 6091, **2006** 1783 5425 6183 6220, **2007** 1990 7724, **2008** 2234 6023 7572, **2009** 805 4487, **2010** 3004 3592, **2011** 5775 8016, **2012** 2133, **2013** 421 2466 5038, **2014** 202 3145, **2015** 440

Norme tecniche per dispositivi di protezione personale

Numero	Titolo	Riferimento Gazzetta uff. CE
EN 353-1	Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio – Parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida	2015/C 412/03
EN 564	Attrezzatura per alpinismo – Cordino – Requisiti di sicurezza e metodi di prova	2015/C 412/03
EN 795	Equipaggiamento personale anticaduta – Dispositivi di ancoraggio <p>Attenzione: La presente pubblicazione non riguarda l'equipaggiamento descritto in:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tipo A (dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi e con la necessità di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio da assicurare alla struttura) di cui ai punti 3.2.1, 4.4.1, 5.3; – tipo C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali) di cui ai punti 3.2.3, 4.4.3 e 5.5; – tipo D (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali) di cui ai punti 3.2.4, 4.4.4 e 5.6; – qualunque combinazione degli elementi di cui sopra. <p>Per i tipi A, C e D, la presente pubblicazione non riguarda neppure i punti: 4.5, 5.2.2, 6, 7; Allegati A e ZA.</p> <p>Non vi è di conseguenza alcuna presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE per i tipi di equipaggiamento di cui sopra, in quanto non sono considerati DPI.</p>	2015/C 412/03
EN ISO 11611	Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi (ISO 11611:2015)	2015/C 412/03
EN ISO 11612	Indumenti di protezione – Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma – Requisiti prestazionali minimi (ISO 11612:2015)	2015/C 412/03
EN ISO 12312-2	Protezione degli occhi e del viso – Occhiali da sole e dispositivi simili – Parte 2: Filtri per l'osservazione diretta del sole (ISO 12312-2:2015)	2015/C 412/03
EN 13594	Guanti di protezione per motociclisti professionali – Requisiti e metodi di prova	2015/C 412/03
EN ISO 14116	Indumenti di protezione – Protezione contro la fiamma – Materiali, assemblaggi di materiale e indumenti a propagazione di fiamma limitata (ISO 14116:2015)	2015/C 412/03
EN 16473	Elmi per vigili del fuoco – Elmi per soccorsi tecnici	2015/C 412/03